



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.126

OGGETTO:

Convenzione con l'Associazione Culturale Dai! per la gestione del Centro Giovani sito in via Brignole, 34 - Erogazione contributo per l'anno 2019.

L'anno **duemiladiciannove** addì **venticinque** del mese di **settembre** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Sì
2. GHIO Roberto	Assessore	Sì
3. ROMANO Paolo	Assessore	Sì
4. FOGLIATO Rosella	Assessore	Sì
5. MAGGIO Francesco	Assessore	Sì
6. POLLONE Lidia	Assessore	Sì
Totale Presenti:		6
Totale Assenti:		0

Con la partecipazione del Segretario Generale **FASANO dott.ssa Laura**, la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Convenzione con l'Associazione Culturale Dai! per la gestione del Centro Giovani sito in via Brignole, 34 - Erogazione contributo per l'anno 2019.**

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28 febbraio 2003 è stato approvato il disciplinare per la concessione dei beni immobili comunali ad enti ed associazioni;
- l'art. 4 del disciplinare attribuisce alla Giunta Comunale la competenza a deliberare l'assegnazione degli immobili;
- il Comune di Santena è proprietario del Centro Socio-Culturale adiacente il palazzetto dello sport (Andrea Pininfarina), sito in Via Brignole, n. 34;
- l'immobile risulta così composto:
 - ✓ piano terra: locale destinato a punto informativo e prima accoglienza, area mostre, servizi igienici, locale tecnico;
 - ✓ piano primo: locale destinato a area lettura, consultazioni, collegamenti informatici e servizi igienici;
 - ✓ piano secondo: locale destinato ad attività collettive, convegni, videoproiezioni, segreteria, servizi igienici;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 26/02/2014 è stato approvato il progetto "CHALLENGES FOR YOUTH - SFIDE PER LA GIOVENTU'", finalizzato a:
 - a) Promuovere spazi di aggregazione e protagonismo giovanile;
 - b) Formare giovani "Formatori peer" a sostegno degli adolescenti;
 - c) Incentivare forme di incontro e confronto tra i giovani;
 - d) Realizzare scambi formativi e culturali;
 - e) Riadattare gli spazi, acquistare attrezzature e svolgere iniziative a favore dei giovani (allestimento di una sala web-radio, corso di giornalismo e attività di doposcuola);
- **il gruppo informale di giovani che ha collaborato alla realizzazione del progetto giovani, in data 29 settembre 2016, ha costituito l'Associazione Culturale DAI! (C.F. 94076500019);**



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- con determinazione del Responsabile del Servizio del 24 ottobre 2016, la neo-costituita Associazione Culturale DAI! è stata iscritta all'Albo degli Organismi Associativi del Comune di Santena, previo deposito dell'atto costitutivo e statuto, registrati a Moncalieri in data 12/10/2016 n. 2423/serie 3;
- la nuova associazione, costituita da giovani santenesi, annovera, tra i propri fini statutari, iniziative volte a promuovere la coesione ed integrazione tra i giovani, a fornire supporto educativo e formativo per gli studenti, ecc.
- l'associazione ha chiesto ed ottenuto dall'Amministrazione Comunale l'autorizzazione a stabilire la propria sede sociale presso il Centro Giovani, per favorire un più ampio utilizzo della struttura da parte dei ragazzi santenesi;
- il programma delle attività dell'Associazione DAI! prevede il coinvolgimento, sotto il profilo gestionale della struttura, anche dell'Associazione Sportiva Pallavolo Santena '95, per realizzare un più ampio progetto sociale, con iniziative in ambito culturale, ricreativo, sociale e sportivo;
- l'Associazione Culturale DAI!, che ha sede presso il Centro Giovani Comunale, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, oltre a svolgere il proprio programma di attività ed iniziative, ha assunto la funzione di coordinamento tra le varie associazioni che utilizzano la struttura, sollevando in tutto o in parte l'Amministrazione Comunale dagli oneri economici e dagli adempimenti amministrativi inerenti la custodia, la pulizia e la manutenzione della struttura;
- l'Associazione Culturale DAI!! e l'Associazione ASD Pallavolo Santena '95 collaborano nella gestione del complesso sportivo e socio-ricreativo costituito dal Palazzetto dello Sport, dato in concessione d'uso all'Associazione Pallavolo Santena '95, e dall'annesso Centro Giovani, concesso in uso non esclusivo all'Associazione DAI!;
- attualmente, le forniture elettriche, energetiche e di acqua potabile del Centro Giovani sono assicurate dai contatori e contratti intestati alla Associazione ASD Pallavolo Santena '95, data la non convenienza economica a sezionare gli impianti e a sottoscrivere separati contratti relativi alle forniture idriche ed energetiche;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 in data 28 dicembre 2016 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del Centro Giovani, per il periodo 1 gennaio 2017/31 dicembre 2019;
- la collaborazione tra il Comune di Santena e l'Associazione Culturale DAI! nell'ambito delle politiche socio-culturali, nell'organizzazione di eventi e delle iniziative a favore dei giovani sperimentata in questi anni ha avuto riscontri positivi a tal punto che la Giunta Comunale ed il Direttivo dell'Associazione hanno concordato di ampliare l'ambito collaborativo, prevedendo la gestione del servizio del trasporto sociale e lo svolgimento di attività integrative e ricreative a



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

favore dei giovani, mediante la stipula di una nuova convenzione, che sostituisce la precedente in corso di validità, per regolamentare tutti i servizi gestiti in collaborazione tra la Città di Santena e l'associazione giovanile.

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 in data 28 dicembre 2016 è stata approvata lo schema di convenzione per la gestione del Centro Giovani, per il periodo 1 gennaio 2017/31 dicembre 2019;

Visto l'esito positivo della collaborazione tra il Comune di Santena e l'Associazione DAI! in ambito di politiche socio-culturali, organizzazione di eventi ed iniziative a favore dei giovani la Giunta Comunale ed il Direttivo dell'Associazione hanno concordato di ampliare l'ambito collaborativo sperimentando la gestione del servizio del trasporto sociale e lo svolgimento di attività integrative e ricreative a favore della popolazione giovanile;

Considerato, in particolare, che a seguito del venir meno di volontari anziani partecipanti al progetto servizio civico della Città di Santena l'Associazione DAI! ha inoltre gestito, in via sperimentale, con l'apporto dei propri soci volontari:

- il servizio di trasporto sociale dal mese di maggio 2018;
- l'attività di vigilanza e ed assistenza davanti ai plessi scolastici dal mese di settembre 2018.

Visto l'esito positivo delle suddette sperimentazioni, sia in riferimento alle modalità di fruizione, sia al gradimento dell'utenza e ai costi complessivi;

Dato atto che è in corso di elaborazione il nuovo schema di convenzione da approvare e sottoscrivere con l'Associazione DAI! che sostituirà la precedente ancora in corso di validità, per meglio regolamentare tutti i servizi e le attività gestiti in collaborazione dalla Città di Santena con l'Associazione giovanile;

Preso atto della richiesta formulata dal direttivo dell'Associazione DAI!, durante gli incontri con l'Amministrazione Comunale, di assegnazione di un contributo economico necessario a sostegno delle spese di gestione, manutenzione del Centro Giovani e di gestione dei servizi e delle attività sopradescritti;

Ritenuto opportuno accogliere l'istanza di erogazione di un contributo economico forfettario di €. 9.000,00 finalizzato alla copertura delle spese, sostenute nel corso dell'anno 2019 per conto e nell'interesse della comunità locale:

- gestione e piccole manutenzioni del Centro Giovani;
- organizzazione e gestione del servizio di trasporto sociale;
- organizzazione e gestione dell'attività "Doposcuola Aiuto Compiti";



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- organizzazione e gestione dell'attività di assistenza davanti ai plessi scolastici,

Dato atto che, sul piano amministrativo, la Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha stabilito che *“le risorse assegnate alle associazioni senza scopo di lucro, devono essere rendicontate ai Comuni, per la corretta destinazione delle medesime. La deviazione delle spese di cui trattasi, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute costituiscono un'evidente violazione delle regole di gestione dei fondi pubblici da parte delle associazioni, cui l'ordinamento conferisce la responsabilità gestoria delle somme a ciò destinate e l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa”*

Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: *“I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto”*.

Accertato pertanto che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);

Riscontrato che secondo il parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006 concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:

“In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.

Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.

Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.

In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione”.

Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo *la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.*

Visto altresì l'art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che “l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute”.

Considerato che:

- la scelta compiuta in questi anni dall'Amministrazione Comunale di Santena di affidare la gestione degli immobili comunali ad associazioni, ha sortito effetti positivi in quanto tale modalità di gestione ha prodotto economicità e riduzione parziale degli oneri finanziari a carico del bilancio comunale;
- l'Associazione culturale DAI! è l'unica associazione giovanile santenese che opera in ambito culturale giovanile;
- la predetta associazione culturale ha realizzato iniziative meritevoli di sostegno finanziario da parte del comune; la gestione della struttura comunale ha consentito ai giovani santenesi il pieno utilizzo dell'immobile comunale per finalità socio-educative ed aggregative;

Accertata la regolarità della documentazione depositata agli atti di rendicontazione economica e finanziaria dei contributi erogati dal Comune di Santena nell'anno 2018;



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di autorizzare l'erogazione di un contributo economico di **€. 9.000,00** a favore dell'associazione DAI! (codice fiscale 94076500019), ai sensi dell'art. 7, comma 5 della convenzione per la gestione del Centro Giovani e a titolo di rimborso spese sostenute dall'Associazione e per l'organizzazione e la gestione di servizi e attività per conto e nell'interesse del Comune di Santena.
2. di dare atto che la relativa spesa complessiva di **€. 9.000,00** troverà capienza a carico dei seguenti codici di bilancio:
 - n.12.05.1/capitolo 1903.100 - denominato "Iniziativa a favore della Gioventù contributi" del Bilancio finanziario 2019/2021, gestione competenza 2019 - esigibilità 2019 - €. 3.500,00;
 - n. 12.05.1/capitolo 1911.100 - denominato "Interventi previsti per famiglie – (taxi sociale – sorveglianza)" del Bilancio finanziario 2019/2021, gestione competenza 2019 - esigibilità 2019 - €. 5.500,00.
3. di evidenziare che l'Associazione beneficiaria dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell'art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa.
4. di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241/90 – Capo II – è l'Avv. Guglielmo Lo Presti - Dirigente Area Amministrativa.
5. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALDI Ugo

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: FASANO dott.ssa Laura

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.